



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 15/05/2018

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - l'11/03/2017, dovendo procedere alla vendita di due orologi di pregio, si rivolgeva alla Filiale dell'intermediario I presso la quale deteneva da lungo tempo un rapporto di conto corrente ove, rappresentate le proprie esigenze, veniva rassicurata circa l'osservanza delle migliori pratiche a tutela del cliente; - il successivo 14/03/2017 portava in custodia la merce nella stessa Filiale, recandovisi poi assieme al compratore per l'incasso di un assegno circolare per € 10.000,00 da questi prodotto; - l'impiegato di turno procedeva a contattare via telefono la filiale dell'intermediario II presso la quale era stato emesso l'assegno, ottenendo rassicurazioni circa la genuinità del titolo, che veniva fatto passare anche in un dispositivo di verifica con lettore ottico; - la dipendente dell'intermediario I, sollecitata sul punto, affermava l'inutilità di procedere alla identificazione del compratore; - nei giorni seguenti veniva contattata ed informata che l'assegno era stato riconosciuto come apocrifo e pertanto respinto; - venivano comunque addebitate le spese per l'incasso del titolo; - si determinava a presentare denuncia querela contro ignoti, salvo poi scoprire (a seguito dell'attività investigativa dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria) l'identità del truffatore; - appreso che autore del reato era un pregiudicato evaso dagli arresti domiciliari e senza base patrimoniale aggredibile, non riteneva di costituirsi parte civile; - dagli atti di indagine apprendeva ad ogni buon conto che analogo tentativo di truffa per assegni circolari attribuiti allo stesso intermediario II era fallito, in quanto in quel caso la banca negoziatrice aveva utilizzato per la "bene emissione" non solo il canale telefonico ma anche quello



informatico, ricevendo tempestiva notizia della falsità del titolo; - tale circostanza fornisce la riprova della negligenza dell'intermediario I nell'esecuzione del servizio richiesto, tanto più che l'intermediario II aveva comunque immesso nel circuito interbancario delle comunicazioni riguardanti l'intrusione nelle proprie linee telefoniche; - pure la condotta dell'intermediario II non risulta esente da censure, posto che sin dal giugno 2016 ha contezza della manomissione delle proprie linee telefoniche ma non ha ancora adottato nessuna misura concreta per porvi rimedio; - non possono bastare ad esimere l'intermediario II da responsabilità le comunicazioni inviate agli altri intermediari, né le denunce e gli esposti presentati alle autorità e alla società di gestione delle linee; - la stessa circostanza dell'intrusione nella linea del telefono della filiale deve essere provata, sussistendo pur sempre la possibilità che la truffa sia stata invece perpetrata con l'apporto di dipendenti infedeli.

La parte ricorrente, a seguito di reclami presentati con nota del 09/05/2017 nei confronti dell'intermediario I ed il 26/06/2017 nei confronti dell'intermediario II, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo, nei confronti di entrambi gli intermediari, il risarcimento del danno da € 10.000,00, pari al valore dell'assegno falso, oltre al «rimborso delle spese e commissioni applicate per la messa all'incasso dell'assegno», nonché il rimborso delle spese legali.

Costituitisi, l'Intermediario I resistente, nelle controdeduzioni presentate tramite Conciliatore Bancario con nota del 13/11/2017, ha affermato quanto segue: - i fatti rappresentati dal ricorrente sono avvenuti il 13/03/2017 e non il 14/03/2017; - in quell'occasione un dipendente della banca provvedeva a richiedere, alla presenza del ricorrente, la "bene emissione" dell'assegno circolare da € 10.000,00, contattando l'emittente al corrispondente numero reperito sulle Pagine Bianche; - la "bene emissione" veniva attestata da un sedicente impiegato dell'emittente; - il titolo era passato al lettore ottico, dove non emergeva alcuna anomalia, né si riscontravano segni evidenti di contraffazione; - compiuti gli accertamenti, l'assegno circolare veniva versato sul conto del ricorrente lo stesso 13/03/2017; - il successivo 15/03/2017, in fase di *check-truncation*, il titolo veniva stornato come insoluto; - il 17/03/2017 l'istituto emittente specificava, con procedura interbancaria, che l'assegno era completamente falso ed in seguito, il 16/05/2017, inoltrava copia della denuncia presentata il 29/04/2017 avverso gli autori della truffa; - il comportamento tenuto dalle proprie strutture è esente da censure, perché il titolo non risultava alterato, contraffatto o segnalato in banche dati né, peraltro, l'accertata mancanza della filigrana (in quanto elemento opzionale) poteva assurgere ad elemento di sospetto; - l'identificazione dell'acquirente non era necessaria ovvero obbligatoria, in quanto tale soggetto non ha effettuato nessuna operazione contabile presso la filiale; - la procedura di "bene emissione" non è un obbligo per la banca, sicché il cliente non potrebbe lucrare alcuna garanzia per il buon esito dell'accredito; - emerge dal caso concreto la sola responsabilità dell'intermediario II, i cui unici messaggi inviati alla rete interbancaria non solo risalivano a circa 8 mesi prima del fatto criminoso, ma non specificavano neppure le modalità con cui la truffa veniva perpetrata; - le spese legali non possono comunque essere riconosciute, a causa della contenuta difficoltà tecnica della fattispecie e dell'assenza di prova circa la corresponsione degli onorari.

Costituitisi, l'Intermediario II resistente, nelle controdeduzioni presentate tramite Conciliatore Bancario con nota del 06/11/2017, ha rappresentato quanto segue:

- in via preliminare ha sottolineato come si qualifichi "Cliente", ai sensi della delibera CICR del 29 luglio 2008, art. 1 lett. a) «il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari»: tale rapporto sussiste solo tra il ricorrente e l'intermediario I con la conseguente inammissibilità e improcedibilità della domanda avanzata;



- in via subordinata ha constatato come sia la banca negoziatrice che il ricorrente abbiano tenuto una condotta imprudente e negligente in quanto: - il ricorrente aveva consegnato la merce senza aver atteso «il buon fine dell'assegno stesso»; - l'intermediario I aveva richiesto la "bene emissione" telefonica di un assegno circolare pur essendo già nota da anni nelle cronache l'eventualità di truffe realizzate con intromissione nelle linee telefoniche; - l'intermediario I non si era all'evidenza attenuto alle istruzioni contenute nella circolare ABI-serie tecnica 5 del 22/3/2016 perché, altrimenti, il titolo «sarebbe stato immediatamente scartato dalla lettura ottica e ritenuto, come tale, non genuino»; - l'intermediario I si era limitato a chiedere la "bene emissione" telefonica mentre, come si evince dagli atti prodotti dal ricorrente, un altro intermediario era riuscito a sventare analoga truffa chiedendo una conferma di "bene emissione" anche via mail, come richiesto nei messaggi pubblicati più volte dallo stesso intermediario II nel sistema informativo della rete interbancaria; - ha affermato di aver agito sempre con la massima diligenza in quanto: nella seconda decade del mese di giugno 2016, «veniva informata che risultavano essere stati negoziati assegni circolari asseritamente emessi dalla filiale di ... [stessa filiale dell'intermediario II coinvolta nel presente ricorso] sul presupposto che un suo dipendente ... [stesso nominativo del soggetto coinvolto nel presente ricorso] avrebbe confermato telefonicamente» la "bene emissione"; pur senza conoscere ancora la vastità del fenomeno, la Banca inseriva nel sistema informativo della rete interbancaria, in data 25/7/2016 un messaggio di allarme che, in caso di negoziazione di assegni a traenza della parte resistente [e della specifica filiale coinvolta] invitava a richiedere la "bene emissione" esclusivamente a mezzo di uno specifico indirizzo di posta elettronica; - il messaggio di allarme veniva reiterato in data 13/3/2017; - inviava delle note alla Questura di Napoli e alla Guardia di Finanza di Ariano Irpino per rappresentare le intrusioni nella propria linea telefonica (nell'ultima delle note sopradette la banca affermava di aver fatto effettuare dalla società di manutenzione un'approfondita verifica che si era conclusa senza riscontrare alcuna anomalia e ribadiva la sua impossibilità ad estendere il controllo anche sulla linea esterna «giacché il gestore ... aveva rappresentato che tali accertamenti potevano essere effettuati solo su delega ed autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria»); - in data 30/03/2017 era presentata denuncia ai Carabinieri ed il 8/06/2017 è stata anche inviata una diffida al gestore della rete telefonica, alla polizia postale e al Garante per le comunicazioni, «affinché fossero poste in essere tutte le iniziative dirette a far cessare le fraudolente intromissioni di terzi nelle linee telefoniche»; - vengono poste in essere tutte le iniziative dirette a contrastare il fenomeno "truffaldino"; - in atti non vi è alcuna prova del danno e della sua reale entità «essendosi il ricorrente limitato a lamentare il mancato pagamento dell'assegno circolare di € 10.000,00»; - in ogni caso sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1227 c.c.

La parte ricorrente ha presentato una replica con nota datata 13/12/2017, nella quale: - ha evidenziato che, stando alle considerazioni svolte dall'intermediario I, il lettore ottico sarebbe una misura totalmente inutile nella prevenzione delle frodi di cui alla presente controversia; - ha lamentato come, a fronte dei messaggi immessi dall'intermediario II nel sistema informativo della rete interbancaria, l'intermediario I avrebbe dovuto esigere dai propri dipendenti l'invio delle richieste di "bene emissione" attraverso il canale telematico e non solo telefonico; - ha affermato di avere avuto notizia di un procedimento disciplinare aperto dall'intermediario I nei confronti dei propri dipendenti coinvolti nella vicenda, il che dimostrerebbe la responsabilità dell'istituto; - ha contestato la richiesta dell'intermediario II di inammissibilità del ricorso, sottolineando come, nel caso di specie, ricorra un servizio bancario; - ha ribadito le argomentazioni già svolte nel ricorso, sottolineando l'irrelevanza delle denunce rivolte dall'intermediario II alle autorità, rimaste senza seguito; - ha



sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 1227 c.c.; - ha affermato di aver adempiuto agli oneri probatori concernenti il danno lamentato.

L'intermediario I ha fatto tenere le sue osservazioni alla replica di parte ricorrente con nota protocollata il 02/01/2018, nelle quali: - si è riportato ai propri scritti difensivi; - ha negato di aver intrapreso un procedimento disciplinare a carico dei dipendenti coinvolti nella vicenda, affermando la correttezza del loro comportamento.

L'intermediario I chiede il rigetto del ricorso.

L'intermediario II chiede che il Collegio voglia «in via preliminare dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda nei suoi confronti; in subordine, rigettarla».

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto l'asserita responsabilità delle banche convenute per avere ingenerato nel cliente-parte ricorrente un affidamento circa la bontà dell'assegno circolare oggetto di ricorso, il quale invece era risultato contraffatto.

La controversia pare iscriversi in uno schema di truffe che si verificano con la seguente modalità: - il ricorrente viene contattato su internet da un soggetto sconosciuto interessato ad acquistare un bene (spesso uno o più orologi di pregio) che il Cliente stesso aveva messo in vendita precedentemente; - il mezzo di pagamento concordato è quello dell'assegno circolare: il Cliente, per assicurarsene la copertura, chiede alla Banca negoziatrice la conferma di "bene emissione"; - un dipendente della Banca negoziatrice (ove non il Direttore stesso) telefona alla Banca emittente al fine di richiedere le assicurazioni sopra indicate; - in quel momento, a causa di una manomissione delle linee telefoniche, la telefonata è in realtà deviata ad un malvivente, il quale comunica la conferma della "bene emissione" dell'assegno in controversia; - il Cliente, rassicurato dalla Banca negoziatrice, deposita l'assegno presso il proprio conto corrente ivi intrattenuto e consegna la merce all'acquirente "sconosciuto"; - dopo alcuni giorni, la cifra precedentemente accreditatagli sul conto dalla Banca negoziatrice, gli viene stornata, in quanto il titolo presentato all'emittente viene restituito impagato poiché contraffatto.

Preliminarmente, si rileva come il ricorrente abbia prodotto l'assegno circolare in controversia, con l'attestazione della falsità del titolo da parte dell'emittente.

L'Intermediario II nelle controdeduzioni ha dichiarato che dal mese di giugno 2016 era stato avvertito della messa in circolazione di assegni circolari contraffatti, asseritamente emessi da una propria filiale, la cui "bene emissione" era ogni volta confermata da un sedicente dipendente della stessa filiale.

In merito ha evidenziato che tali circostanze sono state oggetto di denuncia (contro ignoti) alla Questura, alla Guardia di Finanza e presso l'Autorità Giudiziaria (denuncia quest'ultima presentata il 30/3/2017, 17 giorni dopo la truffa perpetrata ai danni del ricorrente), nonché di segnalazione sulla rete interbancaria nazionale con due messaggi il primo dei quali del 25/7/2016 nel quale «si comunica il verificarsi di una serie di truffe con utilizzazione di assegni circolari clonati simili ai titoli» originali della banca emittente, tal per cui si suggerisce di richiedere la "bene missione" «esclusivamente a mezzo email» ad indirizzo appositamente dedicato. Il secondo messaggio in rete interbancaria relativo al «perpetrarsi» delle truffe è riferito allo stesso giorno (13/3/2017) dell'episodio di cui al ricorso in oggetto.

La richiesta telefonica di "bene emissione" risulta concordemente affermata sia dall'intermediario I sia dal ricorrente. L'intermediario I ha dichiarato di aver contattato



telefonicamente la filiale dell'intermediario II, al fine di ottenere la conferma sulla validità del titolo, al numero telefonico risultante dalle pagine bianche. Sul punto l'Intermediario II ha controdedito asserendo che l'interlocutore dell'Intermediario I non appartiene al personale in forza alla filiale in oggetto. A tale ultimo riguardo ha dichiarato di aver effettuato una diffida all'operatore telefonico, al Garante del trattamento dei dati personali, ed alla polizia postale, affinché assumessero i provvedimenti in loro potere rivolti a far cessare intrusioni da parte di terzi nelle linee telefoniche della filiale in oggetto.

Da questa comunicazione, risalente alla data 08/6/2017, si apprende che (sulla base di quanto riferito dall'intermediario II) nel mese successivo alla data di negoziazione dell'assegno circolare in controversia, un tecnico del gestore telefonico rilevava l'assenza di linea relativa all'utenza della filiale coinvolta e la "manomissione della cabina".

Preliminarmente, innanzitutto, si rileva come siano agli atti le denunce/querelle sporte sia dal ricorrente sia dall'Intermediario II sulle questioni oggetto della controversia (emissione di assegni contraffatti e interferenze nelle linee telefoniche), per le quali pende un giudizio presso l'autorità giudiziaria penale. L'orientamento prevalente dei Collegi in casi analoghi è che la stessa non sia di ostacolo alla proposizione del ricorso avanti all'ABF. Codesto Collegio richiama in proposito la pronuncia del Collegio di Roma n. 6540/2016: «La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene alla ritenuta responsabilità delle banche coinvolte nell'emissione e negoziazione di un assegno circolare rivelatosi contraffatto. Gli intermediari A e B hanno sollevato una questione pregiudiziale eccependo che sui fatti di cui si discute è pendente un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Roma. L'ABF non potrebbe, pertanto, conoscere della presente controversia. A questo riguardo, si rileva che [...] La querela concerne invece gli ignoti autori della truffa perpetrata ai suoi danni mediante la creazione di un assegno falso e il pagamento a mezzo di questo del prezzo [...]. Diversi sono quindi i soggetti verso i quali le due distinte iniziative si rivolgono, ma differenti altresì *petitum* e *causa petendi* [...] Nel caso di specie non assume quindi rilevanza la querela contro ignoti, ma l'eventuale responsabilità dell'istituto che abbia negoziato un titolo senza aver condotto le necessarie verifiche sullo stesso. Ne discende il rigetto dell'eccezione preliminare formulata dalla resistente» (in termini, Collegio di Milano, decisioni n. 1975/2011, n. 1666/2015 e n. 104817/2017, nonché la decisione n. 5265 del 14/8/2014 del Collegio di Coordinamento).

Prima di procedere nel merito della vicenda in oggetto, occorre preliminarmente soffermarsi sulla questione dell'attribuzione della qualifica di cliente al beneficiario di assegno circolare poi riconosciuto falso, a fronte della richiesta di inammissibilità e improcedibilità avanzata dall'intermediario II. Sul punto, codesto Collegio condivide e richiama la recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 7283 del 21 marzo 2018: «Nel descrivere l'ambito di applicazione oggettivo [...], la delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 [...] ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento, all'art.1, comma 1, lett. a), prima parte, definisce: «"cliente", il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari». La definizione fa riferimento, come si può notare, non alla conclusione del contratto, come atto, bensì al "rapporto" contrattuale da cui può discendere una responsabilità. La Cassazione ha più volte ribadito che il rapporto contrattuale e la responsabilità contrattuale vanno oltre il contratto come atto (Cass., Sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712; Cass., I sez. civ., sent.12 Luglio 2016, n. 14188). Non ricomprendendo, però, ovviamente la responsabilità derivante dalla violazione dal generale obbligo di *neminem laedere*. Coerentemente con questa lettura la Banca d'Italia, in applicazione della Delibera CICR, nelle Disposizioni sui sistemi



di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (richiamate dal Collegio territoriale rimettente), ha offerto la seguente definizione di Cliente: “il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento”. Laddove la congiunzione o ha una funzione evidentemente esplicativa. [...] La relazione con l’intermediario, rilevante ai fini della definizione di cliente del ricorrente, si ha nelle ipotesi in cui vi siano controversie “concernenti il rispetto di norme”. Il riferimento palese è alle controversie relative alla violazione di obblighi di protezione aventi fonte legale e cioè al quel “contatto sociale qualificato”, da cui scaturiscono obblighi, a cui ha fatto riferimento il Collegio di Napoli nella dec. 436/2017, richiamando la decisione delle Sez. un. della Cassazione, 26 giugno 2007, n. 14712, secondo la quale “la responsabilità del banchiere dipende dalla violazione di norme specifiche poste a tutela del consumatore, con la conseguenza che la responsabilità che ne deriva è di tipo contrattuale”. Contatto sociale all’interno del quale, per l’appunto, la Cassazione inquadra anche la responsabilità precontrattuale (Cass., I sez. civ., sent.12 Luglio 2016, n. 14188). Non vi è dubbio alcuno che la normativa di settore ponga a carico dei soggetti che emettono o collocano assegni circolari specifici obblighi volti a garantire la regolare circolazione di detti strumenti di pagamento (la Circolare di Banca d’Italia 21 aprile 1999, n. 229 dispone, infatti, che le banche sono autorizzate ad emettere assegni circolari solo se hanno assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento e specifica, altresì, che l’eventuale ricorso a banche corrispondenti non può inficiare i presidi dettati dalla disciplina in materia); ne consegue che i soggetti che entrino in contatto a qualunque titolo con le Banche che partecipino a detta attività di emissione possano essere definiti clienti, in quanto soggetti a favore dei quali sono previsti speciali obblighi di protezione». Codesto Collegio, nel respingere la richiesta di inammissibilità ed improcedibilità della domanda dell’Intermediario II, fa proprio quindi l’assunto del Collegio di Coordinamento nella decisione citata secondo il quale: «ai sensi della disciplina volta a definire la competenza dell’ABF, è cliente il soggetto a cui favore esistano specifici obblighi di protezione da parte dell’intermediario. Sui soggetti autorizzati all’emissione di assegni circolari e sugli intermediari collocatori gravano specifici obblighi di protezione a favore di chi entri in contatto con loro in ragione della circolazione degli assegni». Nel caso in questione, non vi è dubbio che «il ricorrente è entrato in contatto con la sfera di influenza del collocatore. Al numero di telefono pubblico di quest’ultimo è stata, infatti, indirizzata la richiesta di “bene emissione”».

Proseguendo nel merito occorre tenere conto, innanzitutto, delle novità in punto di disciplina intervenute in seguito all’emanazione dell’art. 8, comma 7, lettere b), c), d) ed e) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011 n. 106) e dei successivi regolamenti attuativi del MEF e della Banca d’Italia (vedi Collegio di Coordinamento, decisione n. 7283/2018): «Tali discipline hanno previsto e regolato la negoziazione in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. A seguito delle novità intervenute, è stato promosso in sede ABI un progetto volto alla revisione delle regole interbancarie per il servizio di incasso degli assegni e allo sviluppo della procedura interbancaria denominata *Check Image Truncation* (CIT). Tale procedura potrà essere utilizzata per presentare al pagamento gli assegni mediante scambio delle immagini. In vista dell’adozione della nuova procedura interbancaria, sono state inoltre definite specifiche regole che gli intermediari devono rispettare in fase di stampa degli assegni. Tali regole mirano a facilitare il processo di digitalizzazione e di lettura automatica delle informazioni presenti sulla materialità e a contrastare il fenomeno delle frodi. Le stesse sono state comunicate con Circolare ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e



integrate con Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016», a cui ha fatto riferimento l'intermediario II.

In particolare, ai fini che qui rilevano si devono, altresì, richiamare le «Istruzioni di Vigilanza per le Banche» della Banca d'Italia, e specificamente, Tit. IV, Cap. 11, Sez. V, in tema di «emissione e gestione di assegni bancari e postali»: «2. "Assegni" - Le banche adottano ogni cautela per evitare i pericoli insiti in un uso non corretto degli assegni. [...]; si astengono, altresì, dal riconoscere, prima dell'incasso, a soggetti non affidati ovvero oltre i limiti dell'affidamento il corrispettivo di assegni tratti su un'altra banca. [...]» e ancora «2.2 "Assegni tratti su altre banche" - La presentazione di un titolo tratto su altra banca non conferisce disponibilità di tesoreria se non dopo l'avvenuto incasso. [...] Il pagamento per cassa del titolo ovvero il suo accredito in conto seguito da prelievo (ovviamente nei casi in cui il conto non presenti altre disponibilità) rappresentano forme di credito che comunque comportano un rischio per la banca e pertanto vanno effettuate nel rispetto della normativa interna che conferisce ai singoli organi aziendali specifici poteri in materia. [...] Le semplici conferme telefoniche dell'esistenza delle disponibilità — ovviamente rese nel rispetto dei canoni di correttezza e diligenza professionale — non vincolano l'eventuale utilizzo delle disponibilità stesse ad altri fini.».

Sulla questione della responsabilità in caso di assegni circolari falsi, nel caso di specie, codesto Collegio deve tenere conto del fatto che l'intermediario II aveva, per sua esplicita ammissione, piena contezza delle modalità attraverso le quali si realizzava la truffa già dal giugno 2016. Si ritiene, pertanto, che: «non rispetta l'obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento chi, in un arco temporale così lungo, non riesca a risolvere il problema delle interferenze nella propria linea telefonica». Il comportamento dell'intermediario II è, dunque: «un comportamento negligente, fonte di responsabilità». D'altro canto, anche l'intermediario I non ha messo in atto tutte le cautele possibili e non avrebbe dovuto «limitarsi ad effettuare una telefonata. L'intermediario avrebbe dovuto quanto meno ottenere una conferma scritta da parte della banca emittente o collocatrice e avrebbe dovuto altresì identificare con modalità più sicure il funzionario che forniva la "bene emissione"» (ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 7283/2018).

Con riguardo, infine, agli elementi ai quali fare riferimento per valutare il possibile concorso di colpa del ricorrente, nel caso di specie emerge la grave imprudenza e negligenza del venditore-parte ricorrente in relazione alla mancata preliminare identificazione dell'ignoto-compratore. Il ricorrente, difatti, era stato contattato su internet da un soggetto "sconosciuto" (presunto truffatore) interessato ad acquistare (mediante assegno circolare) i beni (gli orologi) messi in vendita precedentemente.

Alla luce dei fatti esposti, nel caso di specie, poiché nessuna delle condotte poste in essere dai soggetti coinvolti è esente da colpa, tenuto conto del diverso grado di responsabilità dei due intermediari resistenti, in concorso di colpa del 50% con la parte ricorrente, codesto Collegio ritiene di dover condannare equitativamente gli intermediari a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di euro 5.000,00 secondo la rispettiva quota di 1/3 (intermediario I, banca negoziatrice) e di 2/3 (intermediario II, banca emittente).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che gli intermediari corrispondano alla parte ricorrente la somma di € 5.000,00.



Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che gli intermediari corrispondano in solido alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA